

COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA



Piazza A. Moro n. 1 - 36022 CASSOLA - tel. 0424.530201 fax 0424.533911

ORDINANZA N. 044/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE CON DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI IN VIA STERNI PRESSO IL CIVICO 93 DEL COMUNE DI CASSOLA, A PARTIRE DAL GIORNO 18.04.2018 AL 02.05.2018, SALVO MALTEMPO O IMPREVISTI, PER LA DURATA DI N. 2 GIORNI, AL FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO GAS METANO PER CONTO DELLA DITTA ITALGAS SPA.-

RICONOSCIUTA la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli e dei pedoni nel territorio comunale mediante l'installazione di appositi cartelli segnaletici e mediante segni orizzontali sulla carreggiata allo scopo di rendere più sicura la circolazione, anche a tutela della vita umana;

VISTA la richiesta della ditta Pa.De.gas. s.r.l. con sede a Resana (TV), nella quale si chiede l'ordinanza di istituzione di un senso unico alternato di circolazione con divieto di sosta ambo i lati in via Sterni di Cassola presso il civico 93, a partire dal giorno 18.04.2018 al 02.05.2018, salvo maltempo o imprevisti, per la durata di n. 2 giorni, al fine di consentire l'esecuzione di lavori di allacciamento gas metano per conto della ditta Italgas spa.-

RITENUTO necessario provvedere in merito, istituendo un senso unico alternato regolato da semaforo e/o moviere (in prossimità e corrispondenza di intersezione), secondo le necessità di sicurezza e fluidità della circolazione, conseguendo ai lavori un restringimento della carreggiata;

VISTA l'autorizzazione n. 22/2018 del 26.03.2018 con prot. n. 4143 rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune le cui prescrizioni si richiamano integralmente;

VISTI gli art. 6, 7, 38, 39 40 e 41 del T.U. 30.04.1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di attuazione 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 50 e 107 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

istituzione di un senso unico alternato di circolazione con divieto di sosta ambo i lati regolata da semaforo e/o moviere (in prossimità e corrispondenza di intersezione) in **VIA STERNI DEL COMUNE DI CASSOLA, PRESSO IL CIVICO 93**, a partire dal giorno 18.04.2018 al 02.05.2018, salvo maltempo o imprevisti, per la durata di n. 2 giorni, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'esecuzione di lavori di allacciamento gas metano per conto della ditta Italgas spa.

Si obbliga la ditta Pa.De.gas srl, in qualità di richiedente e di esecutrice dei lavori, di provvedere sotto la propria responsabilità a porre in opera adeguata segnaletica stradale, inclusa la segnaletica di divieto di sosta da posizionare almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, al fine di evitare incidenti o danni a persone e cose, comprese quelle di presegnalazione e di deviazione del traffico, assicurandone per l'intera durata dei periodi di oscurità e di visibilità offuscata l'efficienza e la continuità dei dispositivi luminosi a luce gialla lampeggiante nelle zone di sbarramento e a luce riflessa rossa fissa nelle barriere di testata delle zone di lavoro, così come previsto dall'art. 21 del C.d.S. e dall'art. 36 del Regolamento di Esecuzione.

Il Comune di Cassola ed il Distaccamento di P.L. Pedemontano del Grappa di Cassola declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'uso della presente.

La ditta è inoltre responsabile di eventuali danni recati a persone e cose causati dalla modifica della circolazione e comunque dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza impartite dalla legge n. 81/2008.

Il personale dell'ufficio di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

A norma del D. Lgs 18/08/2000 n 277 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n 1034/71, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.


In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del D.L. n 285/92 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse al provvedimento in oggetto, in relazione ai segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con procedura di cui all'articolo 74 del regolamento D.P.R. 495/92.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la posa in opera dell'apposita segnaletica ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.-

Cassola, li 31.03.2018

PL/mb

VISTO
Il Comandante



Il Responsabile del Settore
Arch. SCOTTON Gianfranco